

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TESI E DELL'ESAME DI LAUREA

Art.1 TIPOLOGIE

1. La prova finale per il conseguimento dei titoli di studio consiste nella discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, su un istituto giuridico ovvero su un argomento di una delle materie relative ad insegnamenti del corso al quale è iscritto il candidato. In caso di dissertazione svolta con relatore titolare di insegnamento in lingua straniera, si prevede un correlatore titolare di insegnamento in materie giuridiche.
2. Lo studente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", iscritto ai Corsi di Studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Giurisprudenza Vecchio Ordinamento, Magistrale in Relazioni Internazionali e Biennio Specialistico in Giurisprudenza e Relazioni Internazionali Vecchio Ordinamento, può scegliere di laurearsi discutendo una tesi di tipo "tradizionale" ovvero una tesi "a modello differenziato". Lo studente iscritto ai Corsi di Studio triennali discute una "tesi breve".
3. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento didattico di Ateneo (emanato con D.R. 840/2013), per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
4. Fermo restando l'impegno temporale richiesto per la sua preparazione in relazione al numero dei crediti assegnati per ciascun corso di studio o curriculum, l'elaborato per la tesi di tipo "tradizionale" richiede uno sviluppo non inferiore a 240.000 battute (spazi inclusi). La tesi "a modello differenziato" e la tesi "breve" consistono in un elaborato di minimo 80.000 battute (spazi inclusi).

Art. 2 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Le tesi di laurea sono assegnate esclusivamente dai docenti che al momento dell'assegnazione e per l'anno accademico in corso siano responsabili (titolari o incaricati, anche solo per la presidenza della commissione d'esami) di un insegnamento o di un modulo di insegnamento previsti dal piano di studio dello studente.
2. Ciascun docente non può rifiutare l'assegnazione di una tesi se non ne ha già in corso almeno 20, e non può seguirne contemporaneamente più di 20 con deroga di cinque in casi particolari valutati e motivati dallo stesso docente. Ai fini del presente calcolo, si assegna alle tesi "tradizionali" il coefficiente 1 e alle tesi "a modello differenziato" e a quelle "brevi" il coefficiente 0,5.
3. Lo studente può richiedere la tesi anche in una disciplina per la quale non abbia sostenuto l'esame di merito, purché l'insegnamento rientri tra quelli previsti nel proprio piano di studio ovvero (se si tratta di insegnamento a scelta) sia attivo nel relativo corso di studio (o curriculum) al momento della richiesta e senza (in tale ultimo caso) che il relativo esame debba necessariamente essere sostenuto.
4. Le tesi di laurea possono continuare ad essere seguite dal docente che le ha assegnate anche dopo che questi abbia abbandonato la titolarità o l'incarico. Altrimenti, le tesi sono prese in carico dal nuovo docente responsabile della materia.
5. Per ottenere l'assegnazione della tesi, lo studente consegna al docente responsabile della materia prescelta l'apposito modulo prestampato, ritirato presso l'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento, compilandolo per la parte di sua pertinenza. Il modulo va sottoscritto dal docente che assegna la tesi specificandone il titolo. Resta fermo che il medesimo docente può rifiutarsi di assegnare la tesi soltanto qualora questa risulti in eccedenza rispetto al numero complessivo di 20, e che deve rifiutarsi di assegnarla qualora risulti in eccedenza rispetto al numero complessivo di 25 (in entrambi i casi applicandosi i criteri di computo di cui al comma 2), ivi compresa l'ipotesi di deroga ai sensi del comma 2. Il modulo di assegnazione della tesi di laurea firmato dallo studente e dal docente, deve essere depositato presso l'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di assegnazione. Non saranno accettate schede di assegnazione di tesi mancanti del titolo.

Art. 3 TERMINI, PROROGHE E DECADENZA

1. Gli studenti iscritti al Corso di Studio in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) ed ai Bienni specialistici possono richiedere l'assegnazione della tesi di laurea in qualsiasi momento; gli studenti iscritti ai Corsi di Studio triennali devono aver conseguito almeno 120 CFU. Gli iscritti al Corso di Studio magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza possono richiedere la tesi dopo l'iscrizione al quarto anno di corso e comunque dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per i primi tre anni del proprio percorso di studio. Gli studenti che seguano un "Percorso rallentato (Slow laurea)" possono richiedere la tesi dopo l'iscrizione al penultimo anno del percorso e comunque dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per gli anni precedenti del proprio percorso di studio.
2. Gli studenti assegnatari di tesi di tipo "tradizionale" possono sostenere l'esame di laurea non prima di dieci mesi dall'assegnazione, di otto mesi se iscritti a Biennio specialistico. Se la tesi è assegnata in uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi per l'ultimo degli anni di corso, tali termini sono ridotti a sei mesi: la medesima riduzione si applica anche per tesi assegnate in un insegnamento a scelta, a condizione che tale insegnamento risulti essere, al momento dell'assegnazione della tesi, l'ultimo degli insegnamenti a scelta da sostenere secondo il piano di studio e che il relativo esame di profitto venga effettivamente sostenuto quale insegnamento a scelta dell'ultimo anno di corso. In ogni caso i termini sono ridotti a quattro mesi qualora la tesi (di tipo "tradizionale") venga assegnata quando lo studente abbia già completato il percorso di formazione superando tutte le prove previste dal proprio piano di studio.
3. Gli studenti assegnatari di tesi "a modello differenziato" e gli studenti dei Corsi di studio triennali assegnatari di tesi "brevi" possono sostenere l'esame di laurea non prima di tre mesi dall'assegnazione.
4. A pena di decadenza, lo studente iscritto al Corso di Studio in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento), ad un Corso di studio Magistrale (Biennio Specialistico), o a quello Magistrale quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza, assegnatario di una tesi di laurea di tipo "tradizionale", deve sostenere l'esame di laurea entro tre anni dall'assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal docente che ha in carico la tesi per un massimo di 2 volte (per un massimo di 3 volte per i soli iscritti al Corso di studio in Giurisprudenza, vecchio ordinamento). Ogni proroga ha la durata di un anno.
5. Gli studenti assegnatari di tesi "a modello differenziato" e gli studenti iscritti ai Corsi di Studio triennali, assegnatari di una tesi di laurea "breve", devono sostenere l'esame di laurea, a pena di decadenza, entro i due anni dall'assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal docente che ha in carico la tesi per un massimo di due volte. Ogni proroga ha la durata di un anno.
6. A pena di inammissibilità, il modulo per la proroga, debitamente firmato dal docente che ha in carico la tesi, dovrà essere depositato presso l'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento, prima che scadano i termini di decadenza.
7. L'eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il docente assegnante e lo studente, dovrà essere indicato su un apposito modulo, firmato dal docente e tempestivamente consegnato all'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento.
Il cambio del titolo della tesi non inciderà sui termini previsti per la discussione della tesi.
All'atto della consegna della tesi presso la Segreteria studenti, lo studente dovrà allegare all'elaborato copia del modulo di assegnazione e di eventuale modifica del titolo da cui risulti la conformità del titolo dell'elaborato rispetto all'assegnazione o modifica.
8. Lo studente può in qualsiasi momento rinunciare alla tesi a lui assegnata e chiedere l'assegnazione di una nuova tesi. In questo caso tutti i termini decorreranno ex novo. L'istanza di rinuncia all'assegnazione tesi presentata dallo studente deve portare il visto del docente che aveva in carico la tesi.

Art. 4 ESAME DI LAUREA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Per la tesi di tipo "tradizionale" e per la tesi "breve" del corso di laurea triennale è possibile attribuire, in aggiunta al punteggio di base (determinato con riferimento alla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo), fino ad un massimo di 8 punti. Se lo studente parte dalla base di 101/110 è possibile attribuire anche 9 punti, ma non la lode. La lode può essere attribuita allo studente che abbia un punteggio di base di almeno 102/110. Per la tesi "a modello differenziato" è possibile

attribuire fino ad un massimo di 3 punti. Se lo studente parte dalla base di 106/110 è possibile attribuire 4 punti ed anche la lode.

2. Il punteggio di base è incrementato, fino a un massimo di complessivi 2 punti, in relazione alle seguenti situazioni:
 - a) incremento di 2 punti, per il conseguimento della laurea con iscrizione in corso, a studenti che conseguono la laurea entro i cinque anni della durata legale del corso di studio magistrale in Giurisprudenza e a studenti, iscritti con abbreviazione di percorso, al corso di studio magistrale in Giurisprudenza che conseguano il titolo entro un totale complessivo massimo di cinque anni nonché a studenti del corso di studio in Scienze dei servizi giuridici che conseguano la laurea entro i tre anni della durata legale del corso;
 - b) incremento fino a 1 punto (valutato e definito dalla Commissione dell'esame finale), per studenti che, d'intesa con il relatore, abbiano elaborato la tesi (in una disciplina non linguistica) e svolto la discussione in una delle lingue straniere erogate nell'anno accademico di assegnazione della tesi nell'ambito del corso di studio;
 - c) incremento, per riconoscimento di attività di stage extracurricolare*: di 0,5 punti per stage di durata pari ad almeno 150 ore; di 1 punto per stage di durata pari ad almeno 300 ore; l'incremento sarà riconosciuto su parere conforme della competente Commissione tirocini, previo esame della documentazione (registro presenze e scheda valutativa firmate dal responsabile della struttura ospitante o da un suo delegato) e valutazione della relazione finale dettagliata – non inferiore a 40.000 battute (spazi inclusi) – sulle attività svolte e le competenze acquisite, sottoscritta dallo stagista e vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico.
3. Gli studenti che hanno intrapreso un percorso di studi internazionale con rilascio del doppio titolo sulla base degli accordi conclusi con Università straniere, al termine del percorso di studi dovranno sostenere un esame di laurea consistente nella discussione di un elaborato scritto redatto, sotto la supervisione di un docente italiano e di uno straniero, nella lingua dell'Istituzione di provenienza e corredato da una sintesi nella lingua dell'Istituzione partner. La discussione si terrà nella sede della istituzione di provenienza davanti a una Commissione di laurea composta secondo le previsioni dell'ordinamento di ciascun corsi di studio, sulla base degli accordi conclusi con l'Università straniera di riferimento. La partecipazione alla Commissione dei docenti dell'Università ove non si svolge la discussione, se tecnicamente possibile, potrà avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti di comunicazione a distanza.

***Con stage extracurricolare ci si riferisce a stage o tirocinio curricolare non obbligatorio.**